

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1137

**Indirizzi operativi per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987. Modifiche e integrazioni par. "F" all. 1, DGR n. 1643 del 04.11.2003, come successivamente modificato ed integrato da DGR n. 1492 del 25.10.2005. Criteri e Linee guida per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del d.lgs. n. 297/2002.**

L'Assessore al Lavoro e Formazione professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. Rete regionale dei servizi per il Lavoro, dott. Pierpaolo Miglietta, verificata e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, dott. Giuseppe Lella, riferisce quanto segue.

La Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché delle norme di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26 ottobre in materia di contrasto al lavoro non regolare, e dell'articolo 8 della legge 29 ottobre 2016 n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di 2006, n. 28 (Disciplina riallineamento retributivo nel settore agricolo).

L'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, regola l'avviamento presso le Pubbliche Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, sulla base delle selezioni effettuate tra gli iscritti alle ex liste di collocamento;

L'art. 3, comma 1, lett. k), della suddetta Legge regionale stabilisce che la Regione Puglia, per il tramite della propria Agenzia regionale per Politiche attive del Lavoro denominata Arpal Puglia ed attraverso le proprie articolazioni operativo-funzionali denominate dei Centri per l'impiego ed Uffici territoriali competenti costituiti su base provinciale, garantisce l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge del 28 febbraio 1987, n. 56;

L'art. 35, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. riconosce, come modalità di assunzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, all'art. 1, comma 2, demanda alle Regioni il compito di stabilire "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali";

Con delibera della giunta regionale 4 novembre 2003, n. 1643, recante "Criteri e linee guida per l'attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego (Centri per Impiego provinciali) – d'ora in avanti CPI – della riforma del collocamento" ed, in particolare, par. F), all. 1, la regione Puglia ha disciplinato l'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione;

Con successiva delibera della giunta regionale 25 ottobre 2005, n. 1492 sono stati parzialmente modificati "i criteri per la formulazione delle graduatorie ex art.16 Legge 56/87, avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione";

L'art. 19 del D.lgs. n.150/2015, così come integrato dall'art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge 28 gennaio

2018, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26, definisce le nuove regole di gestione dello stato di disoccupazione, considerando in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

L'art. 6, comma 2, della Legge regionale del 29 giugno 2018, n. 29, dopo aver stabilito che i CPI provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della l. 56/1987, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche, stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 16, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59);

#### Visti

- Il DPCM 27 dicembre 1988 "Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed, in particolare, il capo III, artt. 23-28, che regola le assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 gennaio 2018, n. 4 recante "Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive" e, in particolare, il relativo allegato B, che include la predisposizione di graduatorie per l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione tra i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive;
- il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della l. 183/2011 e la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione n.14 del 22.12 2011;

#### Viste altresì

- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0" successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto "Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro al dott. Giuseppe Lella;

#### Considerato che

- la Circolare n. 12/2010 del 03.09.2010, emanata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, avente per oggetto "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC", prevede che i cittadini possono presentare le domande di concorso nel pubblico impiego anche per via telematica, individuando pertanto la PEC come mezzo di trasmissione valido

- nel rispetto del D.lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” ss.mm;
- gli indirizzi di cui alla Circolare 12/2010 sopra richiamata riguardano qualsiasi forma di reclutamento che determina l’accesso al pubblico impiego, comprese quindi le assunzioni conseguenti alle richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento effettuate ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/1987;

Preso atto della necessità di rendere maggiormente funzionale la procedura relativa all’avviamento a selezione mediante Avviso pubblico di cui all’art. 16 della L 56/87, al fine di uniformarla alle indicazioni emanate con la Circolare di cui sopra e adeguarla alle specifiche esigenze organizzative, consentendo in tal modo agli aventi diritto la partecipazione alla selezione tramite il portale regionale Lavoroxte, ovvero, nelle more della effettiva disponibilità delle specifiche funzionalità del suddetto portale regionale, mediante trasmissione della candidatura tramite PEC al Centro per l’impiego territorialmente competente indicato nello specifico Avviso pubblico;

Ritenuto pertanto necessario proporre delle modifiche parziali alla disciplina regionale contenuta al par. “F” di cui all’allegato 1 della DGR 1643/2003, così come modificata ed integrata dalla successiva DGR 1492/2005, contenute nel documento di cui in allegato “A” denominato “Indirizzi relativi all’avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987. Modifiche e integrazioni par. F, all. 1, DGR n. 1643 del 04.11.2003, come successivamente modificata ed integrata dalla DGR n. 1492 del 25.10.2005. Criteri e Linee guida per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego del d.lgs. n. 297/2002”;

Dare atto che le modifiche parziali proposte riguardano, oltre ai criteri di determinazione della graduatoria, anche le modalità operative di svolgimento della procedura di avviamento a selezione, in linea con la primaria esigenza di garantire una armonizzazione e uniformità delle modalità operative su tutti i Centri per l’impiego regionali - superando in tal modo le precedenti e differenti prassi operative esistenti nei singoli modelli territoriali/provinciali - e con le modifiche introdotte sulle modalità di determinazione e di calcolo dell’ISEE da parte della legislazione successiva, nonché dello stato di disoccupazione di cui al d.lgs. 150/2015 e s.m.i. (come modificato ed integrato dall’art. 4, comma 15quater del D.L. 4/2019 convertito in L. 26/2019);

Nell’ambito del percorso partecipativo intrapreso con le parti sociali e nel quadro della costante attività concertativa svolta sulle tematiche di particolare rilevanza riguardanti lo sviluppo ed il potenziamento degli strumenti di politica attiva del lavoro e dell’occupazione da utilizzare sul territorio regionale pugliese, il documento di cui all’allegato “A” è stato oggetto di una attività di confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali, svoltasi nel corso dell’incontro effettuato in data 10 luglio 2023, ed è stato condiviso all’unanimità.

Tutto ciò premesso e precisato, con l’adozione del presente atto si intende:

1. prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
2. approvare il documento di cui all’allegato “A” denominato “Indirizzi relativi all’avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987. Modifiche e integrazioni par. “F, all. 1, DGR n. 1643 del 04.11.2003, come successivamente modificato ed integrato dalla DGR n. 1492 del 25.10.2005. Criteri e Linee guida per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego del d.lgs. n. 297/2002”, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. dare atto che, per gli effetti, la disciplina contenuta nel documento di cui all’allegato “A” sostituisce il par. “F, all. 1, della DGR n. 1643 del 04.11.2003, come successivamente modificato ed integrato dalla DGR n. 1492 del 25.10.2005”;
4. di dare altresì atto che le modifiche parziali proposte riguardano, oltre ai criteri di determinazione della graduatoria, anche le modalità operative di svolgimento delle procedure per avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001;
5. di stabilire che la nuova disciplina per l’avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 16, Legge 56/1987, troverà applicazione a decorrere dal 1 settembre 2023, e non troverà

- applicazione per le procedure di avviamento a selezione già in corso o per le quali sia pervenuta richiesta della Amministrazione pubblica in data antecedente alla entrata in vigore;
6. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

### Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è: <input type="checkbox"/> diretto <input type="checkbox"/> indiretto <input checked="" type="checkbox"/> neutro

### COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

1. prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare il documento di cui all'allegato "A" denominato "Indirizzi relativi all'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987. Modifiche e integrazioni par. "F, all' 1, DGR n. 1643 del 04.11.2003, come successivamente modificato ed integrato dalla DGR n. 1492 del 25.10.2005. Criteri e Linee guida per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del d.lgs. n. 297/2002" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, per gli effetti, la disciplina contenuta nel documento di cui all'allegato "A" sostituisce il par. "F, all' 1, della DGR n. 1643 del 04.11.2003, come successivamente modificato ed integrato dalla DGR n. 1492 del 25.10.2005";
4. di dare altresì atto che le modifiche parziali proposte riguardano, oltre ai criteri di determinazione della graduatoria, anche le modalità operative di svolgimento delle procedure per avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001;
5. di stabilire che la nuova disciplina per l'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 16, Legge 56/1987, troverà applicazione a decorrere dal 1 settembre 2023, e non troverà applicazione per le procedure di avviamento a selezione già in corso o per le quali sia pervenuta richiesta della Amministrazione pubblica in data antecedente alla entrata in vigore;
6. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo del relativo Allegato A), sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La P.O. Rete regionale dei servizi per il Lavoro**

dott. Pierpaolo Miglietta

**Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro**

dott. Giuseppe Lella

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

**Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione**

Avv. Silvia Pellegrini

**L'Assessore proponente**

Prof. Sebastiano Leo

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;  
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il documento di cui all'allegato "A" denominato "Indirizzi relativi all'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987. Modifiche e integrazioni par. "F, all'. 1, DGR n. 1643 del 04.11.2003, come successivamente modificato ed integrato dalla DGR n. 1492 del 25.10.2005. Criteri e Linee guida per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del d.lgs. n. 297/2002" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, per gli effetti, la disciplina contenuta nel documento di cui all'allegato "A" sostituisce il par. "F, all'. 1, della DGR n. 1643 del 04.11.2003, come successivamente modificato ed integrato dalla DGR n. 1492 del 25.10.2005";
4. di dare altresì atto che le modifiche parziali proposte riguardano, oltre ai criteri di determinazione della graduatoria, anche le modalità operative di svolgimento delle procedure per avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001;
5. di stabilire che la nuova disciplina per l'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 16, Legge 56/1987, troverà applicazione a decorrere dal 1 settembre 2023, e non troverà applicazione per le procedure di avviamento a selezione già in corso o per le quali sia pervenuta richiesta della Amministrazione pubblica in data antecedente alla entrata in vigore;

6. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo del relativo Allegato A), sul BURP.

**Il Segretario generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO**

### Allegato A

*Indirizzi operativi per l'avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987. Modifiche e integrazioni par. "F", all. 1, DGR n. 1643 del 04.11.2003, come successivamente modificato ed integrato dalla DGR n. 1492 del 25.10.2005. Criteri e linee guida per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del d.lgs. n. 297/2002.*

Il D.lgs. 150/2015 non ha modificato quanto espressamente previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 297/2002 che mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della Legge n. 56/1987, ove si configura uno speciale regime giuridico concernente l'assunzione presso Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità". La vigenza di tale peculiare modalità di reclutamento presso le Pubbliche amministrazioni, alternativa alle "procedure selettive", è stata confermata dall'art. 35, comma 1, lett. b) del D.lgs. 165/2001.

In questo contesto regolativo la Regione, sulla base della esplicita previsione formulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.P.R. n. 442/2000, nonché di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 1, lett. k) e 6, comma 2, lett. b), della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, detta i seguenti indirizzi operativi ai fini dello svolgimento delle procedure per avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001.

**1.** Le Pubbliche Amministrazioni, ove non procedano autonomamente sulla base dei criteri e indirizzi operativi definiti nella presente disciplina, formulano richiesta di avviamento a selezione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, alla unità di coordinamento di Arpal Puglia territorialmente competente individuata sulla base dell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi.

**1.1.** Le Pubbliche amministrazioni con circoscrizione amministrativa su tutto il territorio regionale o nazionale, presentano la richiesta di avviamento a selezione alla unità di coordinamento territoriale di Arpal Puglia competente per capoluogo di regione.

In tal caso, la competente unità di coordinamento territoriale di Arpal Puglia procederà alla predisposizione ed approvazione di un avviso unico di selezione a livello regionale, coordinando le relative attività ed approvando la graduatoria unica integrata sulla base degli elenchi-graduatorie elaborati a livello territoriale da ciascuna delle unità di coordinamento di Arpal Puglia.

**1.2.** Per le assunzioni a tempo indeterminato, prima di formulare richiesta di avviamento a selezione sensi dell'art.16, Legge n. 56/87, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad esperire gli adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis, del D.lgs. n. 165/2001 - verificando la presenza di eventuale personale collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 33 del medesimo decreto ed in possesso della stessa qualifica professionale – nonché a verificare se sussistono situazioni di lavoratori che possono esercitare il diritto di precedenza all'assunzione nella stessa PA ai sensi dell'art. 36, comma 2, Dlgs. 165/2001 e s.m.i e dell'art. 24 D.lgs. 81/2015 e s.m.i.

**1.3.** La richiesta della Pubblica Amministrazione deve contenere le seguenti informazioni: numero dei posti da ricoprire, luogo dell'assunzione, profilo professionale e inquadramento contrattuale, tipo di contratto (tempo indeterminato/determinato, tempo



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO**

pieno/tempo parziale), eventuali requisiti e/o attestazioni professionali richiesti dalla specifica qualifica di inquadramento, eventuali riserve di posti destinati a particolari categorie di persone (es. FF.AA. congedate senza demerito ai sensi degli artt. 1014 e 678, comma 9, D.Lgs 66/2010 e s.m.i.), modalità di svolgimento e informazioni sui contenuti della prova teorico-pratica di idoneità che la Pubblica Amministrazione richiedente andrà a svolgere.

1.4. Non potranno essere richiesti come requisiti obbligatori per la partecipazione il possesso di particolari attestati diversi da quelli riferiti dalla specifica qualifica.

2. L'unità di coordinamento di Arpal Puglia territorialmente competente compilerà apposita graduatoria, per l'avviamento a selezione a tempo indeterminato o determinato, tra coloro che hanno presentato domanda di adesione alla specifica selezione secondo i termini e le modalità specificate nell'avviso pubblico e di seguito specificate.

2.1. La graduatoria dovrà essere formulata tenendo conto degli aventi diritto ad eventuali riserve di legge documentate dai candidati e previste nello specifico avviso pubblico.

2.2. L'attribuzione di eventuali punteggi aggiuntivi legati alla pregressa esperienza lavorativa maturata, qualora specificatamente richiamati nell'avviso pubblico di selezione, dovrà invece essere applicata direttamente dall'Amministrazione richiedente.

3. La graduatoria dei candidati che, in possesso dei requisiti previsti, hanno presentato domanda di adesione alla specifica selezione, nei termini e secondo le modalità indicate nello specifico avviso pubblico, è formata con i seguenti criteri:

3.1. la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore;

3.2. ad ogni candidato, in possesso dei requisiti richiesti, è attribuito un punteggio di 100 punti;

3.3. al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni 1000 euro (dato ISEE) fino ad un massimo di 25 punti. Il dato Isee va arrotondato per difetto fino a 500 e per eccesso oltre i 500.

E' onere del candidato allegare alla domanda di adesione la certificazione ISEE in corso di validità (che va previamente richiesta ad INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate). L'attestazione ISEE deve essere in corso di validità alla data di presentazione della candidatura all'avviamento a selezione e non deve presentare difformità. Non verrà presa in considerazione la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ma solo l'attestazione ISEE valida e più recente. Viene preso in considerazione il valore riportato solo nell'ISEE standard o ordinario o nell'ISEE corrente.

3.4. si sottraggono 25 punti al candidato che non presenti la certificazione ISEE in corso di validità ovvero che presenti la sola DSU.

3.5. chi ha una dichiarazione di immediata disponibilità (c.d. DID) attiva - ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, ovvero ai sensi del d.lgs. 181/2000 e successive modificazioni - in data antecedente alla richiesta di avviamento formulata da parte della P.A. e specificata nell'avviso pubblico, ha diritto ad un incremento di 0,2 punti per ogni mese di anzianità maturato fino ad un massimo di 20 punti. Per mese deve intendersi quello commerciale, ovvero il mese di durata convenzionale di 30 giorni. I periodi fino a 15 giorni all'interno di un unico mese non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come un mese intero.

Il calcolo dell'anzianità di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di adesione alla selezione previsto dallo specifico avviso pubblico.





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO**

3.6. a parità di punteggio prevale la persona più giovane di età; in caso di ulteriore parità trovano applicazione i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del DPR 487/1994 e smi. o da specifiche disposizioni di settore.

4. Una volta formata, la graduatoria provvisoria dei candidati aventi diritto ad essere avviati a selezione presso la Pubblica Amministrazione richiedente verrà approvata con atto dirigenziale e pubblicata sui portali territoriali in uso secondo la normativa vigente e le modalità previste dalla propria regolamentazione interna.

4.1. Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorre il termine dei cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali istanze di riesame da parte degli interessati.

Decorso il termine per la presentazione delle istanze di riesame, senza che siano pervenute richieste di riesame, la graduatoria provvisoria approvata diviene definitiva; in caso di accoglimento e/o mancato accoglimento delle istanze di riesame presentate, invece, si procederà all'approvazione di una nuova graduatoria definitiva con atto dirigenziale, e la stessa verrà pubblicata secondo la normativa vigente e le modalità previste dalla propria regolamentazione interna.

5. La graduatoria approvata ha validità fino alla comunicazione, da parte della Pubblica Amministrazione interessata, dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere riattivata - oltre la prima comunicazione degli aventi diritto - solo per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro nei sei mesi successivi alla approvazione della graduatoria definitiva.

5.1. La graduatoria può essere inoltre utilizzata negli stessi termini, su specifica richiesta della Pubblica Amministrazione interessata, qualora, entro i successivi sei mesi, si manifesti da parte della stessa Pubblica Amministrazione la necessità di coprire ulteriori posti della medesima qualifica.

6. Possono partecipare agli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, nei modi e nei termini previsti dallo specifico avviso pubblico, tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti, abbiano una Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) c.d. attiva e risultino inseriti, alla data antecedente la richiesta di avviamento formulata dalla Pubblica Amministrazione interessata, nell'elenco anagrafico di uno dei Centri per l'impiego ricompresi nella unità di coordinamento di Arpal Puglia territorialmente competente, ovvero in uno dei Centri per l'impiego di competenza regionale qualora la richiesta di avviamento a selezione risulti formulata da una Amministrazione pubblica con circoscrizione amministrativa su tutto il territorio regionale o nazionale.

6.1. Agli avviamenti a tempo determinato e indeterminato possono partecipare coloro che risultino privi di impiego e disoccupati ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente, ivi inclusi coloro che, pur avendo un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, risultino in possesso delle condizioni per il mantenimento dello stato di disoccupazione ai sensi della legislazione vigente.

6.2. Chi è interessato all'avviamento a selezione deve presentare domanda di adesione, nel giorno o nei giorni indicati nello specifico avviso pubblico, tramite il portale regionale LavoroxTe, ovvero, nelle more della effettiva disponibilità delle specifiche funzionalità del suddetto portale regionale, mediante trasmissione della domanda e della documentazione a mezzo PEC al Centro per l'impiego di propria competenza ricompreso nella unità di coordinamento di Arpal Puglia territorialmente competente.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO**

6.3. Fatte salve specifiche e particolari esigenze organizzative, la competente unità di Coordinamento territoriale di Arpal Puglia, anche per il tramite dei propri Centri per l'impiego, procede alla acquisizione delle adesioni, secondo le modalità sopra richiamate e specificate nell'avviso pubblico, di norma entro 1-2 giornate lavorative per gli avviamenti a tempo determinato, ovvero entro 3-5 giornate lavorative per gli avviamenti a tempo indeterminato.

7. L'unità di coordinamento di Arpal Puglia territorialmente competente predispone pubblico avviso, dando preventiva e adeguata informazione dell'occasione di lavoro almeno trenta giorni prima della data e/o date fissata/e per la raccolta delle domande di adesione per le assunzioni a tempo indeterminato, ridotti a otto giorni per quelle a tempo determinato. L'adeguata informazione è assicurata dalla pubblicazione dell'avviso pubblico e/o della graduatoria all'albo pretorio, oltre che sui portali web territoriali in uso da parte delle unità di coordinamento di Arpal Puglia e della Pubblica Amministrazione interessata all'avviamento, ed, ove ne sussistano le condizioni, attraverso ogni idoneo ed ulteriore canale di informazione (organi di stampa, radio e TV locali, etc).

8. L'unità di coordinamento di Arpal Puglia territorialmente competente avvia a selezione presso la Pubblica Amministrazione richiedente un numero di candidati almeno pari al triplo delle unità lavorative richieste, compatibilmente con il numero delle candidature presentate.

9. L'unità di coordinamento di Arpal Puglia territorialmente competente comunica alla Pubblica Amministrazione richiedente, di norma nei cinque giorni successivi all'approvazione della graduatoria definitiva, i dati identificativi dei candidati aventi diritto.

10. La Pubblica Amministrazione richiedente è tenuta a convocare i candidati individuati secondo l'ordine di graduatoria, entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte dell'unità di coordinamento di Arpal Puglia territorialmente competente, ridotti a dieci in caso di assunzione a tempo determinato, per sottoporli alle prove di idoneità, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse. La prova di idoneità deve essere effettuata entro i dieci giorni successivi, ridotti a cinque giorni in caso di assunzioni a tempo determinato.

11. La prova di accertamento dell'idoneità deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, ovvero in sperimentazioni lavorative, i cui contenuti devono essere determinati in coerenza a quelli previsti nelle dichiarazioni di qualifica, categoria e profilo professionale previste dal CCNL indicato nella richiesta di avviamento e applicato all'atto dell'assunzione. Le prove devono effettuarsi in luogo aperto al pubblico dinanzi a una Commissione nominata dall'Ente richiedente e sono finalizzate ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica, senza comportare alcuna valutazione comparativa con gli altri candidati.

12. La Pubblica Amministrazione richiedente, previa verifica sul possesso dei titoli e dei requisiti di legge richiesti, ivi incluso quello sul diritto ad eventuali riserve, è tenuta a comunicare all'unità di coordinamento di Arpal Puglia territorialmente competente - nei dieci giorni successivi, ridotti a cinque giorni in caso di assunzione a tempo determinato - l'esito della selezione e l'eventuale rinuncia della persona avviata, e ad effettuare la comunicazione di assunzione e di risoluzione del rapporto secondo le modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente.

13. Ove le persone avviate a selezione per le assunzioni a tempo indeterminato non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO**

da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per sei mesi agli avvisi pubblici di selezione, ex art. 16, Legge n. 56/1987, nell'intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora rilevanti, anche il mancato rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità.



Pierpaolo Miglietta  
01.08.2023 07:35:42  
GMT+00:00

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE LELLA  
Data: 01/08/2023 10:40:57